

**AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA DA PVB FUELS S.p.A. A PETROLVILLA S.R.L.**  
**ACCORDO SINDACALE ex art. 47, co. 4bis, lett. b-bis, L. 428/1990**

Addl 31 luglio 2015 in Trento si sono incontrate, al fine di esperire la procedura di confronto di cui all'art.47, legge n.428/1990, le seguenti parti:

- PVB FUELS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor Sergio Bortolotti (di seguito anche denominata "PVB FUELS" ovvero "la Concedente"), assistita dall'avv. Marco Pegoraro del Foro di Trento;
- PETROLVILLA S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor Ermanno Villotti (di seguito anche denominata "PETROLVILLA" ovvero "la Affittuaria"), assistita da Servizi Imprese CAF Srl nella persona del funzionario dell'area normativa avv. Alberto Frizzera;
- la RSA Fisascat-CISL di PVB FUELS, in persona del signor Enzo Basioli;
- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (di seguito anche denominati "i Sindacati");
  - FILCAMS/CGIL, nella persona di Maurizio Surian giusta delega
  - FISASCAT/CISL, nella persona di Lamberto Avanzo giusta delega, nonché della funzionaria Milena Segà

**PREMESSO CHE**

- PVB FUELS è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo avanti il Tribunale di Trento sub RG n. 35/2014, con decorrenza 19.3.2015; il Tribunale ha nominato quali Commissari Giudiziali il dott. Franco Chesani ed il dott. Stefano Lauro, e quale Giudice Delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- Nell'ambito della procedura competitiva promossa dagli organi della procedura concorsuale ex art. 107 LF, Trentina Petroli Srl – all'esito di approfondita analisi delle caratteristiche aziendali e delle opportunità di mantenimento delle quote di mercato – ha manifestato l'intento di acquisire il ramo d'azienda denominato "Agenzia" di proprietà di PVB FUELS, avente ad oggetto "la promozione della vendita di prodotti petroliferi in forza di un mandato di Agenzia con deposito" (In seguito, per brevità, il "Ramo Agenzia");
- l'offerta presentata da Trentina Petroli Srl, cui ha fatto seguito l'assegnazione da parte degli organi della procedura concorsuale, prevede, tra l'altro, il passaggio all'assegnataria di un totale di 48 dipendenti di PVB FUELS, di cui 45 tra impiegati ed operai (su un totale di 92), e 3 dirigenti (su un totale di 6);
- l'assegnazione definitiva è subordinata al verificarsi di determinate condizioni (in pendenza delle quali l'efficacia dell'offerta di acquisto del ramo di azienda rimane sospesa), tra cui il raggiungimento di un accordo sindacale ex art. 47 della L. n. 428/1990;
- con nota raccomandata a.r. anticipata a mezzo e-mail di data 7.7.2015, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari e i cui contenuti debbono intendersi qui integralmente riprodotti, PVB FUELS e Trentina Petroli S.r.l. hanno attivato la procedura di cui all'art. 47, legge 29 dicembre 1990 n. 428, preannunciando l'intenzione di Trentina Petroli Srl di stipulare un contratto di affitto del "Ramo Agenzia", nell'ambito del quale sarà contenuta una proposta irrevocabile di successivo acquisto dello stesso;
- il contratto di affitto di ramo d'azienda avrà come termine iniziale indicativo il giorno 01.10.2015 e durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi. In ogni caso il contratto di affitto cesserà con l'acquisto del ramo d'azienda entro 60 giorni successivi alla data di definitività del decreto di omologa del concordato preventivo;
- a seguito della richiesta dei Sindacati di dare corso all'esame congiunto previsto dalla norma sopra richiamata, le Parti hanno avuto un primo incontro il giorno 13 luglio u.s., nel corso del quale sono stati ampiamente esaminati e discussi i motivi delle operazioni preannunciate e le relative implicazioni; un successivo incontro, volto anche alla definizione dei criteri di selezione dei dipendenti interessati al passaggio, si è tenuto in data 23 luglio 2015;
- per intesa direttamente intercorsa tra le Parti, è stato fissato l'incontro conclusivo per la data odierna;
- come comunicato ai Sindacati nel corso dell'incontro del 23 luglio 2015, Trentina Petroli Srl ha dichiarato che la persona giuridica che acquisirà il "Ramo Agenzia" ed assumerà ogni

1/7

legittimazione in proposito (ivi compresa quella di stipulare il presente accordo), è PETROLVILLA, società neo costituita il cui capitale sociale è detenuto in via maggioritaria dalla medesima Trentina Petroli S.r.l.;

- le Parti si danno atto che nel corso della procedura sono stati approfonditi, esaminati e discussi tutti i motivi posti alla base dell'operazione sopra descritta, nonché le conseguenze giuridiche, economiche e sociali in capo ai lavoratori interessati, tenuto conto delle esigenze esternate da parte Affittuaria;
- l'art. 47, co. 4 bis, lett. b-bis della L. n. 428/1990 prevede che, nel caso sia raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 del c.c. trova applicazione solo nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo. Le Parti intendono quindi definire le modalità del passaggio a PETROLVILLA di una parte dei lavoratori occupati, conformemente all'offerta formulata nell'ambito della procedura, al fine di garantire il mantenimento, ancorché parziale, dell'occupazione;
- le Parti si danno atto inoltre del trattamento economico e normativo che sarà riconosciuto al personale acquisito da PETROLVILLA all'esito dell'operazione sopra descritta, e della conseguente necessità di sottoscrizione di appositi verbali di accordo individuale in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.;

### TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE

#### 1. Premesse e contenuti richiamati.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

1.2. I contenuti della sopra menzionata lettera di apertura della procedura, datata 7 luglio 2015, devono intendersi qui integralmente riportati e costituenti parte integrante del presente accordo.

#### 2. Definizione del ramo d'azienda interessato al trasferimento.

2.1. Le Parti si danno atto e confermano che il ramo d'azienda oggetto del previsto affitto, che avrà come termine iniziale indicativo il giorno 1.10.2015, è quello denominato "Ramo Agenzia", avente ad oggetto la promozione della vendita di prodotti petroliferi in forza di un mandato di Agenzia con deposito, di cui allo stato fanno parte 98 dipendenti, di cui 92 impiegati ed operai e 6 dirigenti. In relazione alla posizione dei dirigenti sarà peraltro stipulato separato accordo con le OO.SS. di riferimento, per cui il presente verbale deve intendersi riferito esclusivamente al personale dipendente privo di qualifica dirigenziale.

2.2. Come precisato in sede di incontro con le OO.SS., i depositi di Gardolo, Condino, Verona e Colonia Veneta non sono interessati al trasferimento d'azienda e cesseranno pertanto la loro attività (per quanto attiene al personale, si veda nello specifico quanto pattuito al punto 5.1.1.2). Tutte le attività della sede di Trento saranno trasferite a Villalagarina. Il deposito di Laives è invece compreso nel trasferimento d'azienda, sebbene ad oggi non sia certa la possibilità per la cessionaria di continuare ad operarvi. Si precisa che i lavoratori del deposito di Laives interessati al passaggio alle dipendenze dell'affittuaria resteranno in ogni caso in forza a prescindere dalle vicende che interesseranno la continuità operativa di detto deposito.

#### 3. Lavoratori interessati al trasferimento.

In conformità all'offerta presentata nell'ambito della procedura competitiva di cui alle premesse, passeranno alle dipendenze di PETROLVILLA quarantacinque dipendenti di PVB FUELS, oltre a tre dirigenti (non considerati in questa sede), operativamente suddivisi come segue:

- a. Sede di Villalagarina (TN): 4 addetti all'amministrazione, 3 responsabili di deposito e 6 autisti;
- b. Deposito di Vicenza: 3 responsabili di deposito o di rete e 6 autisti;
- c. Deposito di Oris (BZ): 1 responsabile di deposito e 2 autisti;
- d. Deposito di Laives (BZ): 1 responsabile di deposito e 3 autisti;
- e. Deposito di Dello (BS): 1 responsabile di deposito e 4 autisti;
- f. Area Vendite Trentino Alto Adige: 5 responsabili delle vendite;
- g. Area Vendite Veneto - Lombardia: 6 responsabili delle vendite.

I lavoratori non addetti alle funzioni comprese nell'elenco di cui sopra devono intendersi espressamente esclusi dal passaggio alle dipendenze dell'affittuaria.

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

#### 4. Condizioni contrattuali applicate ai lavoratori interessati.

4.1. I rapporti di lavoro dei quarantacinque dipendenti di PVB FUELS destinati a passare alle dipendenze di PETROLVILLA proseguiranno senza soluzione di continuità con la cessionaria, con mantenimento delle qualifiche e delle condizioni normative e contrattuali oggi adottate, in particolare per quanto attiene all'applicazione del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, salvo quanto precisato ai punti che seguono e al successivo punto 6. Le parti precisano che nella fattispecie non trova applicazione quanto previsto dal d.lgs. 23/2015 (c.d. "contratto a tutele crescenti"), vertendosi in ipotesi di continuità dei singoli rapporti.

4.2. Ai dipendenti che passeranno alle dipendenze della cessionaria verrà mantenuto il minimo retributivo contrattuale del CCNL applicato (paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza, terzi elementi ove dovuti, scatti di anzianità per gli aventi diritto), mentre non sarà riconosciuto alcun ulteriore elemento aggiuntivo o integrativo della retribuzione in precedenza corrisposto da PVB FUELS (a titolo esemplificativo: superminimo aziendale, superminimo *ad personam*, ecc.), né qualsivoglia altro elemento in senso lato retributivo, anche eventualmente previsto in accordi o usi aziendali, salvo quanto espressamente pattuito al successivo punto 6 (condizioni da inserire negli accordi individuali dei lavoratori interessati al passaggio).

4.3. Salve le specifiche eccezioni previste al successivo punto 4.5, ai lavoratori interessati al passaggio sarà mantenuto l'inquadramento in essere presso PVB FUELS all'atto del trasferimento del rapporto in capo a PETROLVILLA. Le mansioni da affidare concretamente al singolo lavoratore che passerà alle dipendenze della cessionaria saranno comunque determinate da quest'ultima, nel rispetto dell'art. 2103 C.C., in base alle effettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative;

4.4. L'anzianità di servizio maturata sino al momento dell'affitto del ramo d'azienda alle dipendenze di PVB FUELS verrà convenzionalmente mantenuta da PETROLVILLA ai fini dei vari istituti contrattuali;

4.5. Per esigenze di uniformità di trattamento all'interno del gruppo di cui fa parte la cessionaria, a far data dal passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA, l'inquadramento contrattuale dei dipendenti interessati sarà modificato come segue:

4.5.1. Responsabili delle vendite: i lavoratori inquadrati al terzo livello passeranno al secondo; i quadri saranno inquadrati come impiegati di primo livello; nessuna modifica è prevista per i dipendenti ora inquadrati al secondo livello;

4.5.2. Autisti: tutti gli autisti saranno inquadrati al terzo livello;

4.5.3. Impiegati di deposito: i lavoratori inquadrati al terzo livello passeranno al secondo; nessuna modifica è prevista per i dipendenti ora inquadrati al secondo livello;

4.5.4. Addetti all'amministrazione: i lavoratori inquadrati al terzo livello passeranno al secondo; i quadri saranno inquadrati come impiegati di primo livello; nessuna modifica è prevista per i dipendenti ora inquadrati al secondo livello;

4.6. Le parti si dichiarano edotte che costituisce condizione essenziale di efficacia del presente accordo la sottoscrizione da parte di ciascun singolo lavoratore, in sede sindacale o comunque in una delle sedi protette ex art. 2113 c.c., di un accordo ex art. 411 c.p.c. i cui contenuti specifici sono meglio precisati ai punti 6.1 e 6.2.

4.7. Le parti, preso atto che il presente trasferimento di ramo d'azienda viene realizzato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, hanno inteso addivenire - con quanto sopra previsto - ad un accordo finalizzato al mantenimento dell'occupazione. Le condizioni contrattuali da applicarsi all'esito del passaggio alle dipendenze della cessionaria sono state quindi disciplinate pattiziamente ai sensi del comma 4 bis, art. 47, l. 428/90. Ai sensi della normativa richiamata, l'art. 2112 c.c. non trova applicazione ai dipendenti il cui rapporto lavorativo non transiterà in capo alla cessionaria, anche in ipotesi di loro impugnazione proposta avverso alla presente procedura e/o a provvedimenti ad essa conseguenti.

#### 5. Criteri per l'identificazione dei lavoratori interessati al passaggio.

5.1. Le parti convengono che, ai fini dell'individuazione dei lavoratori interessati al passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA, si utilizzeranno i seguenti criteri convenzionali:

5.1.1. Criteri validi per la generalità dei lavoratori.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'S/B', then a signature with '3/7' written above it, and finally two more signatures, one of which is a large, bold signature that looks like 'M'.

**5.1.1.1. Criterio dell'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia. Modalità di calcolo.**

5.1.1.1.1. **Anzianità di servizio:** si conviene di attribuire ad ogni lavoratore un punto per ogni anno di servizio sino al quindicesimo anno compreso; per ogni ulteriore anno di servizio, a partire dal sedicesimo, verrà riconosciuto mezzo punto (0,5 punti);

5.1.1.1.2. **Carichi di famiglia:** ad ogni lavoratore verranno riconosciuti tre punti per ogni figlio a carico (senza distinzioni basate sulla percentuale di detrazione) e due punti per l'eventuale coniuge a carico. Ai fini della determinazione dei carichi di famiglia, si conviene di considerare la situazione risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

5.1.1.1.3. La somma dei punti riconosciuti ad ogni singolo lavoratore per anzianità di servizio e carichi di famiglia costituisce un punteggio complessivo, destinato ad essere applicato, ai fini del presente accordo, in modo unitario ed inscindibile.

**5.1.1.2. Ambito territoriale/organizzativo di riferimento:** in ragione delle esigenze organizzative connesse all'efficienza della struttura aziendale, l'applicazione dei criteri per l'individuazione dei lavoratori avverrà nell'ambito di ogni singola unità produttiva (sede di Villalagarina, deposito di Vicenza, deposito di Oris, deposito di Laives, deposito di Dello, area vendite Trentino - Alto Adige, area vendite Veneto - Lombardia). I dipendenti in forza ai depositi di Gardolo e Condino, nonché ai depositi di Verona e Cologna Veneta, saranno considerati compresi rispettivamente nell'unità operativa di Villalagarina (Condino e Gardolo) e in quella di Vicenza (Verona e Cologna Veneta), a condizione che essi abbiano espressamente manifestato la loro disponibilità al trasferimento definitivo nella nuova sede dando riscontro, entro il 22 luglio 2015, alla specifica richiesta loro indirizzata da cedente e cessionaria;

**5.1.1.3. Ambito funzionale di riferimento:** nell'ambito di ciascuna unità produttiva come sopra identificata, i lavoratori saranno ulteriormente distinti in base alla loro specifica funzione, con la previsione di elenchi distinti per

- impiegati amministrativi;
- impiegati di deposito;
- responsabili delle vendite;
- autisti;

**5.1.1.4. Maturazione dei requisiti per il pensionamento:** saranno esclusi dal passaggio alle dipendenze della cessionaria i dipendenti che abbiano già maturato i requisiti per il pensionamento, ovvero che siano destinati a maturarli entro la data del 19 settembre 2017;

**5.1.2. Criteri validi per le singole specifiche funzioni.**

5.1.2.1. **Responsabili delle vendite:** la selezione seguirà esclusivamente il criterio dell'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia, con attribuzione a ciascun lavoratore di un punteggio da computarsi come precisato al punto 5.1.1.1; in ipotesi di parità tra lavoratori verrà riconosciuta precedenza nel passaggio al dipendente con data di assunzione più risalente;

5.1.2.2. **Autisti:** si applicherà il criterio dell'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia, con attribuzione a ciascun lavoratore di un punteggio da computarsi come precisato al punto 5.1.1.1.; atteso che le specifiche esigenze di mercato ed organizzative imporranno alla cessionaria di operare con rimorchi o semirimorchi non leggeri, verrà tuttavia data precedenza nel passaggio agli autisti che

- siano muniti, alla data di sottoscrizione del presente atto, di patente di guida con estensione E;
- dichiarino espressamente, nell'accordo ex art. 411 c.p.c. di cui ai successivi punti 6.1. e 6.2., di essere edotti che il passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA implica l'obbligo contrattuale di operare con rimorchi o semirimorchi non leggeri, nonché di espletare tutte le attività necessarie allo svolgimento del trasporto primario e secondario.

*Car*  
*cur yu* *DA* *24/70* *B* *S* *J*

**5.1.2.3. Impiegati di deposito:** le esigenze organizzative di PETROLVILLA richiedono il passaggio esclusivamente dei lavoratori addetti alle seguenti funzioni:

- responsabili di deposito
- responsabile di rete.

Ai fini della selezione dei lavoratori così individuati si applicherà esclusivamente il criterio dell'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia, con attribuzione a ciascun lavoratore di un punteggio da computarsi come precisato al punto 5.1.1.1.; in ipotesi di parità tra lavoratori verrà riconosciuta precedenza nel passaggio al dipendente con data di assunzione più risalente.

**5.1.2.4. Impiegati amministrativi di sede:** nella nuova struttura organizzativa della cessionaria, organizzata presso la sede di Villalagarina, risulteranno necessarie esclusivamente le seguenti funzioni: un responsabile del controllo gestione, un responsabile acquisti ed approvvigionamenti, un responsabile amministrativo, un responsabile ufficio recupero crediti commerciali/amministrativo.

Trattandosi di quattro funzioni specifiche già esistenti nell'attuale organigramma di PVB FUELS, non risulta necessaria l'applicazione di ulteriori criteri per la selezione dei lavoratori interessati.

5.2. L'applicazione concreta dei criteri sopra elencati porterà alla definizione di un elenco, suddiviso per sede di lavoro e funzione, in cui tutti i dipendenti ad oggi in forza presso PVB FUELS saranno inseriti, secondo l'ordine di precedenza, nella selezione ai fini del passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA. Detto elenco viene allegato al presente verbale, di cui forma parte integrante e sostanziale ad ogni effetto contrattuale e di legge;

5.3. Il passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA avverrà secondo l'ordine dell'elenco menzionato al punto che precede, subordinatamente al fatto che il singolo lavoratore interessato sottoscriva entro il termine del 10.09.2015 l'accordo ex art. 411 c.p.c. e 2113 c.c. di cui ai successivi punti 6.1. e 6.2. Qualora un lavoratore non intendesse concludere l'accordo in parola, non si produrrà quindi l'effetto giuridico del suo passaggio alle dipendenze della cessionaria, con conseguente passaggio del lavoratore classificato in graduatoria nella posizione immediatamente inferiore, ferme in ogni caso le condizioni precisate al seguente punto 6.

5.4. Qualora, per indisponibilità degli aventi diritto o per altro motivo, vi fosse un posto disponibile ai fini del passaggio in uno degli elenchi suddivisi secondo i criteri sopra indicati, si attingerà dalla graduatoria generale (pure allegata al presente accordo), formata secondo i criteri di cui al presente articolo, con la sola esclusione del criterio territoriale di cui al punto 5.1.1.2. I lavoratori interessati avranno diritto di precedenza ex art. 47, c. 6, l. 428/90.


## **6. Accordi individuali ex art. 2113 c.c. Condizioni sospensive.**

6.1. L'efficacia del presente accordo deve intendersi espressamente subordinata alla condizione che, preventivamente al perfezionamento dell'operazione di affitto di ramo d'azienda, i lavoratori che saranno trasferiti a PETROLVILLA sottoscrivano nelle sedi previste dall'art. 2113 c.c. un atto ex art. 411 C.p.c. contenente le seguenti patteggiamenti:

6.1.1. liberazione di PETROLVILLA dal vincolo della solidarietà, in deroga all'art. 2112 C.C., secondo periodo del 2° comma, rispetto a tutte le obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro intercorso con PVB FUELS sino alla data del passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA. La rinuncia riguarderà in particolare i ratei di ferie e permessi maturati e non goduti, i ratei di competenze ultramensili maturati, le retribuzioni arretrate e qualsiasi altro titolo o credito maturato, ad eccezione del solo T.F.R., fatto salvo quanto precisato al punto 6.1.2.

6.1.2. in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro successivamente al passaggio alle dipendenze di Petrolvilla ma antecedentemente al definitivo acquisto del ramo agenzia, liberazione di Petrolvilla dal vincolo della solidarietà, in deroga all'art. 2112 C.C., secondo periodo del 2° comma, rispetto a tutte le obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro intercorso con PVB FUELS sino alla data del passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA. La rinuncia riguarderà in particolare i ratei di ferie e permessi maturati e non goduti, i ratei di competenze ultramensili maturati, le retribuzioni arretrate e qualsiasi altro titolo o credito maturato.

6.1.3. a far data dal definitivo acquisto da parte di PETROLVILLA del "Ramo Agenzia" liberazione di PVB FUELS dal vincolo della solidarietà, in deroga all'art. 2112 C.C., secondo



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'S.A.', then a signature with the number '57' written above it, and finally a long, flowing signature that ends with a flourish.

periodo del 2° comma, con riferimento al diritto al T.F.R. maturato in costanza di rapporto di lavoro con PVB FUELS, in quanto PETROLVILLA si accollerà il relativo T.F.R. ove lo stesso non sia già stato accantonato presso il Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS ovvero presso altri istituti di previdenza.

6.1.4. Eventuali ulteriori diritti, crediti, pretese o richieste, non espressamente citati nel presente accordo, derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro con PVB FUELS e che dovessero emergere od essere accertate anche successivamente al passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA, dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti di PVB FUELS.

6.2. Il passaggio alle dipendenze di PETROLVILLA dei lavoratori individuati mediante l'applicazione dei criteri di cui al punto 5 deve intendersi espressamente condizionato alla sottoscrizione da parte degli interessati, nelle sedi previste dall'art. 2113 c.c., di un atto ex art. 411 C.p.c., contenente le seguenti pattuizioni attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro:

**6.2.1. Condizioni contrattuali applicate indistintamente a tutti i lavoratori**

6.2.1.1. Applicazione del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi e dei contratti collettivi territoriali ove esistenti ed applicabili;

6.2.1.2. Trattamento economico: mantenimento del minimo retributivo contrattuale del CCNL applicato (composto dalle seguenti tassative voci: paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza, terzi elementi ove dovuti, scatti di anzianità), per quattordici mensilità all'anno, con esclusione di ogni ulteriore elemento aggiuntivo o integrativo della retribuzione in precedenza corrisposto da PVB FUELS (a titolo esemplificativo: superminimo aziendale, superminimo *ad personam*, ecc.), nonché di qualsivoglia altro elemento in senso lato retributivo, anche eventualmente previsto in accordi o usi aziendali. L'accordo individuale in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. indicherà per ciascun lavoratore l'importo di cui al presente punto.

6.2.1.3. Mantenimento dell'anzianità di servizio, maturata alle dipendenze di PVB FUELS sino al momento dell'affitto del ramo d'azienda, ai fini dei vari istituti contrattuali.

6.2.1.4. Rimborso del costo del pranzo consumato nelle giornate di effettivo lavoro, nel limite di 9 euro al giorno, a piè di lista previa presentazione di adeguata documentazione fiscale. L'azienda si riserva di introdurre in futuro modalità diverse di copertura del costo del pasto, anche utilizzando convenzioni o buoni pasto;

**6.2.2. Condizioni contrattuali specifiche applicate ai responsabili delle vendite**

6.2.2.1. Risoluzione consensuale del patto di non concorrenza eventualmente stipulato con PVB FUELS, con dichiarazione reciproca di datore e dipendente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione di detto patto; stipulazione di un nuovo patto di non concorrenza con PETROLVILLA, i cui contenuti saranno oggetto di trattativa tra le parti, a fronte del quale verrà corrisposto in busta paga l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per dodici mensilità;

6.2.2.2. Introduzione di un superminimo pari all'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) lordi mensili, corrisposto per quattordici mensilità;

6.2.2.3. Eventuali modifiche all'inquadramento: qualora il lavoratore fosse inquadrato al terzo livello, verrà passato al secondo; i quadri saranno invece inquadrati come impiegati di primo livello. Tutti gli altri lavoratori interessati manterranno l'inquadramento in essere presso PVB FUELS all'atto del trasferimento del rapporto in capo a PETROLVILLA;

6.2.2.4. Fermo quanto sopra disposto in ordine all'inquadramento, le mansioni saranno affidate da PETROLVILLA, nel rispetto dell'art. 2103 C.C., in base alle effettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda;

**6.2.3. Condizioni contrattuali specifiche applicate agli autisti.**


6.2.3.1. Introduzione di un superminimo pari all'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) lordi mensili, corrisposto per quattordici mensilità;

6.2.3.2. Eventuali modifiche all'inquadramento: qualora il lavoratore fosse inquadrato ad un livello inferiore al terzo, verrà passato al terzo livello;

6.2.3.3. Fermo quanto sopra disposto in ordine all'inquadramento, le mansioni saranno affidate da PETROLVILLA, nel rispetto dell'art. 2103 C.C., in base alle effettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda;

**6.2.4. Condizioni contrattuali specifiche applicate agli impiegati di deposito.**

Gen



6.2.4.1. Risoluzione consensuale del patto di non concorrenza eventualmente stipulato con PVB FUELS, con dichiarazione reciproca di datore e dipendente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione di detto patto; stipulazione di un nuovo patto di non concorrenza con PETROLVILLA, i cui contenuti saranno oggetto di trattativa tra le parti, a fronte del quale verrà corrisposto in busta paga l'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili per dodici mensilità;

6.2.4.2. Eventuali modifiche all'inquadramento: qualora il lavoratore fosse inquadrato a livelli inferiori al secondo, verrà passato al secondo. Tutti gli altri lavoratori interessati manterranno l'inquadramento in essere presso PVB FUELS all'atto del trasferimento del rapporto in capo a PETROLVILLA;

6.2.4.3. Fermo quanto sopra disposto in ordine all'inquadramento, le mansioni saranno affidate da PETROLVILLA, nel rispetto dell'art. 2103 C.C., in base alle effettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda;

**6.2.5. Condizioni contrattuali specifiche applicate agli impiegati di sede.**

6.2.5.1. Introduzione di un superminimo pari all'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) lordi mensili, corrisposto per quattordici mensilità;

6.2.5.2. Eventuali modifiche all'inquadramento: qualora il lavoratore fosse inquadrato al terzo livello, verrà passato al secondo; i quadri saranno invece inquadrati come impiegati di primo livello. Tutti gli altri lavoratori interessati manterranno l'inquadramento in essere presso PVB FUELS all'atto del trasferimento del rapporto in capo a PETROLVILLA;

6.3. Le Parti si danno atto che la stipulazione delle conciliazioni individuali in sede protetta di cui al punto che precede integrano una condizione essenziale dell'accordo ex comma 4 bis, art. 47, l. 428/90 volto al mantenimento dell'occupazione e alla definizione delle condizioni contrattuali applicabili ai rapporti di lavoro che transiteranno in capo alla cessionaria.

6.4. L'efficacia del presente accordo, come pure degli accordi individuali di cui al precedente punti 6.1 e 6.2, rimane altresì sospensivamente condizionata all'ottenimento, da parte degli organi della procedura, dell'autorizzazione alla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda indicato in premessa, nonché all'effettiva stipula dello stesso.

**7. Dichiarazione comune.**

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 12 mesi dalla data di cessione del ramo azienda al fine di valutare congiuntamente la possibilità di riattivare in tutto o in parte i superminimi individuali, in considerazione dell'andamento economico-finanziario dell'impresa.

\* \* \*

Le parti si danno atto dell'avvenuto regolare esperimento e conclusione in data odierna della procedura attivata da PVB FUELS e PETROLVILLA ex art. 47 L. 428/1990. Si danno atto altresì che la presente consultazione ed accordo conclusivo assolvono sin d'ora quanto in prosieguo eventualmente necessario in relazione all'ipotesi di successivo acquisto del ramo d'azienda da parte PETROLVILLA, senza perciò necessità di ulteriori procedure al riguardo. Ai fini della validità ed efficacia del presente accordo, tutte le clausole in esso contenute devono intendersi fra loro inscindibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILCAMS/CGIL

FISASCAT/CISL

RSA di PVB FUELS

Enzo Basoli

PVB FUELS S.p.A

Sergio Bortolotti

avv. Marco Pegoraro

PETROLVILLA S.r.l.

Ermanno Villotti

Servizi Imprese CAF Srl